

Il Segretario
Il Direttore Generale A.R.A.P.
Antonio Sutti



IL PRESIDENTE
Giampiero Leombroni

Verbale n. 96 della riunione del C.d.A del 20 APR. 2017

OGGETTO:	<i>Unità Territoriale n. 6 del Vastese - Ratifica atto di intesa tra la Provincia di Chieti e l'ARAP ex art. 15 comma 2 delle NTA del PTAP e per le modifiche dell'art. 8 - comma 7- delle NTA del PRT dell'ASI del Vastese.</i>
-----------------	--

<i>Giampiero Leombroni</i> – Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<i>Carmen Ranalli</i> – Membro C.d.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<i>Giuseppe Savini</i> – Membro C.d.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
Assistono i Revisori dei Conti:		
<i>Massimo Milazzo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<i>Luciana Cunicella</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> A
<i>Giulia Giancaterino</i>	<input type="checkbox"/> P	<input checked="" type="checkbox"/>

La presente delibera è stata affissa all'albo degli avvisi al pubblico della sede/Unità Territoriale per 15 giorni dal _____ al _____

_____, addì _____ Il Segretario

Funge da Segretario: il Direttore Generale *Antonio Sutti*

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree produttive;
VISTO l'atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L'Aquila, di Teramo e del Vastese sono stati accorpati nell'A.R.A.P. - Azienda Regionale per le Attività Produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 06.12.2016 con il quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell'A.R.A.P.;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di Deliberazione n.11 del 04/04/2017 del Geom. Antonio TOMEI, in qualità di Capo Ufficio Tecnico Espropriazioni ed Urbanistica ARAP U.T. 6 Vasto;

Premesso che la L.R. n.23/2011 e s.m.i. ha disposto il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in particolare, l'istituzione dell'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), mediante fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Sangro, di Avezzano, di L'Aquila, di Sulmona, della Provincia di Teramo e del Vastese;

- **che**, con atto in data 3/4/2014, i suddetti Consorzi si sono fusi per unione nell'ARAP;
- **che** dunque l'ARAP (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, Legge n.317/1991, L.R. n. 56/1994, L.R. n.23/2011 e s.m.i.) rappresenta l'Ente Pubblico Economico normalmente deputato e competente all'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche del PRT dell'ex COASIV (approvato definitivamente con delibera del Consiglio Regionale n.51 del 14/02/1996), mediante l'iniziativa pubblica dell'Ente stesso (per quanto attiene l'infrastrutturazione primaria dei lotti produttivi e le altre opere pubbliche previste da detto PRT negli agglomerati industriali) e l'iniziativa privata convenzionata delle Imprese assegnatarie dei lotti produttivi con l'ARAP medesima (per quanto concerne gli stabilimenti produttivi e le altre opere di pubblica utilità previste nei lotti stessi);
- **che** (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, L.R. n.56/1994 e s.m.i.) la realizzazione delle infrastrutture, degli stabilimenti produttivi-industriali e di tutte le altre opere comunque occorrenti, negli agglomerati industriali di competenza dell'ARAP(ex Consorzi per lo sviluppo industriale), sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili;
- che l'art.6 della L.R. n.7/2010 ha ribadito che l'ARAP (detti ex Consorzi) costituisce autorità espropriante per le suddette funzioni ed opere;

Tenuto conto che il vigente PTCP della Provincia di Chieti (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 22/3/2002) ricomprende e fa salvo il suddetto PRT dell'ex COASIV;

- **che** il suddetto PRT produce (ex art.51 del DPR n. 218/1978) gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento (di cui agli art.li 5 e 6 della Legge n.1150/1942) con durata e vigore a tempo indeterminato;

- **che** il suddetto PRT costituisce sia strumento territoriale di settore (che coordina e disciplina la localizzazione degli insediamenti industriali-produttivi nell'intera ASI del Vastese, rappresentata dai territori di tutti i Comuni componenti l'ex Consorzio per lo sviluppo industriale/attuale U.T. del Vastese) sia strumento urbanistico esecutivo (che regola l'assetto insediativo-infrastrutturale di dettaglio degli agglomerati produttivi e l'edificazione degli stabilimenti industriali);

Considerato che il PTAP della Provincia di Chieti (approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007) conferma l'efficacia diretta del suddetto PRT ed ha, in particolare, quale campo di applicazione, il sistema degli agglomerati di competenza di quest'Ente/ex Consorzio;

- **che** il suddetto PTAP dispone (all'art.14 delle relative NTA) che l'ARAP (detti ex Consorzi) partecipa attivamente alle politiche di riassetto e sviluppo delle attività produttive nell'intero territorio provinciale, nonché (all'art.17) ai relativi processi di copianificazione;

- **che** lo stesso PTAP dispone altresì (all'art.15 comma 2°) che in sede attuativa, d'intesa tra Provincia ed ARAP (ex Consorzi), è consentito procedere, senza ricorrere a procedure di variante, a modificazioni delle zonizzazioni e delle norme che non alterino l'impianto complessivo, i pesi dimensionali e l'equilibrio sostanziale degli usi insediabili negli agglomerati;

Visto il "Verbale del Tavolo Tecnico per la formalizzazione di una proposta di intesa tra la Provincia di Chieti e l'A.R.A.P.- Azienda Regionale delle Attività Produttive - ex art. 15 comma 2 delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art. 8 -comma 7- delle NTA del PRT ex COASIV", sottoscritto dai competenti funzionari della Provincia di Chieti e dell'ARAP in data 28/03/2017, vistato dal Presidente della Provincia di Chieti e dal Presidente dell'ARAP, allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il suddetto verbale propone, ai sensi dell'art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, la modifica del comma 7° dell'art. 8 delle NTA del vigente PRT dell'ASI del Vastese nel modo seguente:

Per i lotti superiori a mq. 20.000, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c));

- il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada viene ridotto a mt. 10,00 (dieci);

- il distacco minimo da altri confini viene ridotto a mt. 5,00 (cinque), (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie);

fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative;

Considerato che l'effetto immediato del presente atto è subordinato alla relativa ratifica da parte dei rispettivi organi competenti e precisamente con adozione del decreto del Presidente della Provincia di Chieti e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP e che, a seguito dell'adozione di detti provvedimenti, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ratifica di quanto sopra proposto;

DELIBERA

1.la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata e trascritta

2.di ratificare, per quanto di competenza, il "Verbale del Tavolo Tecnico per la formalizzazione di una proposta di intesa tra la Provincia di Chieti e l'A.R.A.P.- Azienda Regionale delle Attività Produttive - ex art. 15 comma 2 delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art. 8 -comma 7- delle NTA del PRT ex COASIV", sottoscritto dai competenti funzionari della Provincia di Chieti e dell'ARAP in data 28/03/2017, vistato dal Presidente della Provincia di Chieti e dal Presidente dell'ARAP, allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3.di convenire, pertanto, che, ai sensi dell'art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, il comma 7° dell'art. 8 delle NTA del vigente PRT dell'ASI del Vastese viene modificato nel modo seguente:

Per i lotti superiori a mq. 20.000, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c));

- il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada viene ridotto a mt. 10,00 (dieci);

- il distacco minimo da altri confini viene ridotto a mt. 5,00 (cinque), (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie),

fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative;

4.di dare atto che l'effetto immediato della suddetta modifica dell'art. 8 -comma 7- delle NTA dell'ASI del Vastese è subordinato alla relativa ratifica da parte del Presidente della Provincia di Chieti con proprio Decreto e che, a seguito dell'adozione di detto provvedimento, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato della predetta modifica;

5.di dare incarico agli uffici di procedere ai successivi adempimenti;

6.di dare incarico al Direttore Generale ARAP delle iniziative conseguenti il presente deliberato;

7.di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'Albo pretorio della Sede legale ARAP e della Unità Territoriale di Vasto.

8.di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo.

9.Il presente atto viene redatto in duplice originale, di cui una copia verrà custodita nella sede dell'ARAP ed una copia nella sede dell'Unità Territoriale di riferimento.

Attività Produttive - ex art. 15 comma 2 delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art. 8 - comma 7- delle NTA del PRT ex COASIV", sottoscritto dai competenti funzionari della Provincia di Chieti e dell'ARAP in data 28/03/2017, vistato dal Presidente della Provincia di Chieti e dal Presidente dell'ARAP, allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di convenire, pertanto, che, ai sensi dell'art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, il **comma 7° dell'art. 8 delle NTA del vigente PRT dell'ASI del Vastese viene modificato nel modo seguente:**

Per i lotti superiori a mq. 20.000, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c)):

- il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada viene ridotto a mt. 10,00 (dieci);

- il distacco minimo da altri confini viene ridotto a mt. 5,00 (cinque), (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie),

fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative;

3. di dare atto che l'effetto immediato della suddetta modifica dell'art. 8 -comma 7- delle NTA dell'ASI del Vastese è subordinato alla relativa ratifica da parte del Presidente della Provincia di Chieti con proprio Decreto e che, a seguito dell'adozione di detto provvedimento, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato della predetta modifica;

4. di dare incarico agli uffici di procedere ai successivi adempimenti;

5. di dare incarico al Direttore Generale dell'Ente delle iniziative conseguenti il presente deliberato;

6. di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione mediante l'affissione all'albo degli avvisi al pubblico di quest'Ente per quindici giorni.



AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

UNITA' TERRITORIALE N° 6 - VASTO SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 11 DEL 04/04/2017

OGGETTO: Unità Territoriale n. 6 del Vastese - Ratifica atto di intesa tra la Provincia di Chieti e l'ARAP ex art. 15 comma 2 delle NTA del PTAP e per le modifiche dell'art. 8 - comma 7- delle NTA del PRT dell'ASI del Vastese.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Domenico BELLANO

Il Proponente:

IL CAPO UFFICIO TECNICO
ESPROPRIAZIONI ED URBANISTICA
Geom. Antonio TOMEI

Premesso:

- **che** la L.R. n.23/2011 e s.m.i. ha disposto il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in particolare, l'istituzione dell'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), mediante fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Sangro, di Avezzano, di L'Aquila, di Sulmona, della Provincia di Teramo e del Vastese;

- **che**, con atto in data 3/4/2014, i suddetti Consorzi si sono fusi per unione nell'ARAP;

- **che** dunque l'ARAP (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, Legge n.317/1991, L.R. n. 56/1994, L.R. n.23/2011 e s.m.i.) rappresenta l'Ente Pubblico Economico normalmente deputato e competente all'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche del PRT dell'ex COASIV (approvato definitivamente con delibera del Consiglio Regionale n.51 del 14/02/1996), mediante l'iniziativa pubblica dell'Ente stesso (per quanto attiene l'infrastrutturazione primaria dei lotti produttivi e le altre opere pubbliche previste da detto PRT negli agglomerati industriali) e l'iniziativa privata convenzionata delle Imprese assegnatarie dei lotti produttivi con l'ARAP medesima (per quanto concerne gli stabilimenti produttivi e le altre opere di pubblica utilità previste nei lotti stessi);

- **che** (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, L.R. n.56/1994 e s.m.i.) la realizzazione delle infrastrutture, degli stabilimenti produttivi-industriali e di tutte le altre opere comunque occorrenti, negli agglomerati industriali di competenza dell'ARAP(ex Consorzi per lo sviluppo industriale), sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili;

- **che** l'art.6 della L.R. n.7/2010 ha ribadito che l'ARAP (detti ex Consorzi) costituisce autorità espropriante per le suddette funzioni ed opere;

Tenuto conto:

- **che** il vigente PTCP della Provincia di Chieti (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 22/3/2002) ricomprende e fa salvo il suddetto PRT dell'ex COASIV;

- **che** il suddetto PRT produce (ex art.51 del DPR n. 218/1978) gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento (di cui agli art.li 5 e 6 della Legge n.1150/1942) con durata e vigore a tempo indeterminato;

- **che** il suddetto PRT costituisce sia strumento territoriale di settore (che coordina e disciplina la localizzazione degli insediamenti industriali-produttivi nell'intera ASI del Vastese, rappresentata dai territori di tutti i Comuni componenti l'ex Consorzio per lo sviluppo industriale/attuale U.T. del Vastese) sia strumento urbanistico esecutivo (che regola l'assetto insediativo-infrastrutturale di dettaglio degli agglomerati produttivi e l'edificazione degli stabilimenti industriali);

Considerato:

- **che** il PTAP della Provincia di Chieti (approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007) conferma l'efficacia diretta del suddetto PRT ed ha, in particolare, quale campo di applicazione, il sistema degli agglomerati di competenza di quest'Ente/ex Consorzio;

- **che** il suddetto PTAP dispone (all'art.14 delle relative NTA) che l'ARAP (detti ex Consorzi) partecipa attivamente alle politiche di riassetto e sviluppo delle attività produttive nell'intero territorio provinciale, nonché (all'art.17) ai relativi processi di copianificazione;

- **che** lo stesso PTAP dispone altresì (all'art.15 comma 2°) che in sede attuativa, d'intesa tra Provincia ed ARAP (ex Consorzi), è consentito procedere, senza ricorrere a procedure di variante, a modificazioni delle zonizzazioni e delle norme che non alterino l'impianto complessivo, i pesi dimensionali e l'equilibrio sostanziale degli usi insediabili negli agglomerati;

Visto il "Verbale del Tavolo Tecnico per la formalizzazione di una proposta di intesa tra la Provincia di Chieti e l'A.R.A.P.- Azienda Regionale delle Attività Produttive - ex art. 15 comma 2 delle NTA del PTAP e per la modifica dell'art. 8 -comma 7- delle NTA del PRT ex COASIV", sottoscritto dai competenti funzionari della Provincia di Chieti e dell'ARAP in data 28/03/2017, vistato dal Presidente della Provincia di Chieti e dal Presidente dell'ARAP, allegato in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il suddetto verbale propone, ai sensi dell'art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, la modifica del **comma 7° dell'art. 8 delle NTA del vigente PRT dell'ASI del Vastese nel modo seguente:**

Per i lotti superiori a mq. 20.000, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c)):

- **il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada viene ridotto a mt. 10,00 (dieci);**

- **il distacco minimo da altri confini viene ridotto a mt. 5,00 (cinque), (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie),**

fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative;

Considerato che l'effetto immediato del presente atto è subordinato alla relativa ratifica da parte dei rispettivi organi competenti e precisamente con adozione del decreto del Presidente della Provincia di Chieti e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP e che, a seguito dell'adozione di detti provvedimenti, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ratifica di quanto sopra proposto;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di ratificare, per quanto di competenza, il "**Verbale del Tavolo Tecnico per la formalizzazione di una proposta di intesa tra la Provincia di Chieti e l'A.R.A.P.- Azienda Regionale delle**


- il distacco minimo da altri confini viene ridotto a mt. 5,00 (cinque), (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie), fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative.


ART.3

L'effetto immediato del presente atto è subordinato alla relativa ratifica da parte dei rispettivi organi competenti e precisamente con adozione del decreto del Presidente della Provincia di Chieti e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP. A seguito dell'adozione di detti provvedimenti, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato del presente atto.

Cepagatti, li 28 MAR. 2017


Per la Provincia di Chieti

arch. Margherita Fellegara 

arch. Valerio Ursini 

Per l'ARAP

geom. Antonio Tomei 

arch. Ugo Esposito 

Visto
Il Presidente della Provincia di Chieti

Mario Pupillo

Visto
Il Presidente dell'ARAP

Giampiero Lombardi
SEDE CENTRALE
Azienda Regionale Attività Produttive



28 MAR. 2017
protoc. N. 966

Ente Pubblico Economico
disposto su atto di Direzione, Coordinamento Tutela e Vigilanza di P.T. Regione Abruzzo

VERBALE DEL TAVOLO TECNICO

PER LA FORMALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI e l'ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP
e per la modifica dell'art. 8 comma 7° delle NTA del PRT ex COASIV

L'anno 2017 nel mese di marzo (3) il giorno VENTOTTO (28) presso la sede della ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE sita in Cepagatti (PE) si sono riuniti i sottoscritti Tecnici, al fine di procedere alla formalizzazione di una proposta di intesa ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP per la modifica dell'art. 8 commi 4°-lett. b) e 7° delle NTA del PRT dell'ex COASIV, facendo seguito al verbale/incontro ARAP - Provincia del 09/03/2017 :

- Provincia di Chieti : arch. Margherita Fellegara (Responsabile servizio Urbanistica e P.T.), arch. Valerio Ursini ~~e arch. Guido D'Alleva~~ (Funzionari) per la Provincia di Chieti (vedi Decreto del Presidente della Prov.di Chieti n. DP-89 del 12.04.2016);
- ARAP: geom. Antonio Tomei (Capo Ufficio Urbanistica/Espropriazioni U.T. 6 del Vastese) e arch. Ugo Esposito Consulente per l'ARAP;

PREMESSO

CHE la L.R. n.23/2011 e s.m.i. ha disposto il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in particolare, l'istituzione dell'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), mediante fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Sangro, di Avezzano, di L'Aquila, di Sulmona, della Provincia di Teramo e del Vastese;

CHE, con atto in data 3/4/2014, i suddetti Consorzi si sono fusi per unione nell'ARAP;

CHE dunque l'ARAP (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, Legge n.317/1991, L.R. n. 56/1994, L.R. n.23/2011 e s.m.i.) rappresenta l'Ente Pubblico Economico normalmente deputato e competente all'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche del PRT dell'ex COASIV (approvato definitivamente con delibera del Consiglio Regionale n.51 del 14/02/1996), mediante l'iniziativa pubblica dell'Ente stesso (per quanto attiene l'infrastrutturazione primaria dei lotti produttivi e le altre opere pubbliche previste da detto PRT negli agglomerati industriali) e l'iniziativa privata convenzionata delle Imprese assegnatarie dei lotti produttivi con l'ARAP medesima (per quanto concerne gli stabilimenti produttivi e le altre opere di pubblica utilità previste nei lotti stessi);

CHE (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, L.R. n.56/1994 e s.m.i.) la realizzazione delle infrastrutture, degli stabilimenti produttivi-industriali e di tutte le altre opere comunque occorrenti, negli agglomerati industriali di competenza dell'ARAP(ex Consorzi per lo sviluppo industriale), sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili;

CHE l'art.6 della L.R. n.7/2010 ha ribadito che l'ARAP (detti ex Consorzi) costituisce autorità espropriante per le suddette funzioni ed opere;



A.R.A.P.
Azienda Regionale Attività Produttive
www.arapabruzzo.it

Sede legale - Via Passolanciano, 75
65126 Pescara
Sede amministrativa - Via S. Crisanto, 3
67100 L'Aquila

info@arapabruzzo.it
arapabruzzo@pec.it
Codice Fiscale S 1127340684
Partita IVA 020823310686

CONSIDERATO

CHE il vigente **PTCP della Provincia di Chieti** (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 22/3/2002) ricomprende e fa salvo il suddetto PRT dell'ex COASIV;

CHE inoltre il suddetto PTCP, tra i propri indirizzi e contenuti, prevede condizioni di sostenibilità ai processi di trasformazione insediativa, tendendo a minimizzare le possibili forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei suoli e delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative/infrastrutturali, in coerenza con i parametri e i criteri di sostenibilità urbanistica-ambientale e morfologici-insediativi di cui agli art.li 27, 28, 29 e 30 delle relative NTA (razionalità ed economicità al processo di urbanizzazione, nonché tutela della qualità dell'aria e delle acque; superamento della tendenza dispersiva del processo insediativo, miglioramento dell'utilizzo razionale delle reti infrastrutturali, uso equilibrato dell'impianto urbano, localizzazione nel tessuto esistente, forma insediativa compatta, limitazione al massimo del consumo dei suoli e dei costi di infrastrutturazione, rispetto dell'andamento morfologico del suolo, della trama fondiaria e della struttura urbana esistente);

CHE il suddetto PRT produce (ex art.51 del DPR n. 218/1978) gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento (di cui agli art.li 5 e 6 della Legge n.1150/1942) con durata e vigore a tempo indeterminato;

CHE il suddetto PRT costituisce sia strumento territoriale di settore (che coordina e disciplina la localizzazione degli insediamenti industriali-produttivi nell'intera ASI del Vastese, rappresentata dai territori di tutti i Comuni componenti l'ex Consorzio per lo sviluppo industriale/attuale U.T. del Vastese) sia strumento urbanistico esecutivo (che regola l'assetto insediativo-infrastrutturale di dettaglio degli agglomerati produttivi e l'edificazione degli stabilimenti industriali);

CHE il **PTAP della Provincia di Chieti** (approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007) conferma l'efficacia diretta del suddetto PRT ed ha, in particolare, quale campo di applicazione, il sistema degli agglomerati di competenza di quest'Ente/ex Consorzio;

CHE il suddetto PTAP dispone (all'art.14 delle relative NTA) che l'ARAP (detti ex Consorzi) partecipa attivamente alle politiche di riassetto e sviluppo delle attività produttive nell'intero territorio provinciale, nonché (all'art.17) ai relativi processi di copianificazione;

CHE il suddetto PTAP dispone altresì (all'art.15 comma 2°) che in sede attuativa, d'intesa tra Provincia ed ARAP (ex Consorzi), è consentito procedere, senza ricorrere a procedure di variante, a modificazioni delle zonizzazioni e delle norme che non alterino l'impianto complessivo, i pesi dimensionali e l'equilibrio sostanziale degli usi insediabili negli agglomerati;

CHE l'art.8 comma 7° delle NTA del suddetto PRT prescrive, per lotti superiori a mq.20.000, il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada non inferiore a mt.15 (quindici) nonché il distacco minimo da altri confini non inferiore a mt. 10,00 (dieci);

CHE le suddette prescrizioni di distacco non inferiore a mt. 15 e mt. 10 rappresentano un vincolo eccessivo ed una rilevante criticità per gli ampliamenti degli stabilimenti industriali ed i relativi incrementi occupazionali del personale addetto, nel rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici del PRT dell'ASI del Vastese e delle misure premiali previste dal DL 2011 c.d. Decreto Legge 70/2011, dalla LR 49/2012 e ss.mm.ii. e dalla Delibera CdA ARAP n.298 del 17/9/2014;

CONSTATATO

CHE ad oggi sono pervenute all'Ex Consorzio del Vastese sollecitazioni tese al superamento delle problematiche relative alle distanze dei fabbricati dal confine;

CHE l'ARAP si è dotato recentemente di un parere legale in merito alla questione delle deroghe al suddetto PRT ex art.14 del DPR 380/2001, predisposto dal prof. avv. Diego De Carolis in data 1/8/2016, che riguarda anche la deroga delle distanze dei fabbricati dai confini;

CHE attualmente l'art.8 comma 4° e 7° delle NTA del suddetto vigente PRT, relativamente alle distanze, prevede:

per lotti fino a mq. 20.000 (comma 4°):

-lett. b) distacchi minimi di edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada mt. 10,00;

-lett. c) distacchi minimi da altri confini mt. 5,00 (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie);

per lotti superiori a mq. 20.000 (comma 7°):

- distacchi minimi di edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strade mt. 15,00;

- distacchi minimi da altri confini mt. 10,00 (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie);

CHE in base alla presente proposta di intesa, per i lotti superiori a mq. 20.000, la distanza minima da prescriversi tra gli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada, risulterebbe ridotta a mt. 10,00 e il distacco minimo da altri confini ridotto a mt. 5,00, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c));

CHE, quindi, detta modifica non incide sostanzialmente sull'assetto territoriale complessivo;

CHE, pertanto, è opportuno procedere con il presente Verbale alla proposta di formalizzazione dell'atto di intesa tra ARAP e Provincia di Chieti, analogamente a quanto stabilito con il precedente accordo del 13/10/2016 tra gli stessi soggetti riguardo al PRT dell'ASI Sangro, ai fini della modifica (ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP) dell'art.8 comma 7° delle NTA del PRT dell'ASI del Vastese per quanto riguarda la riduzione da mt. 15,00 a **mt. 10,00 (otto)** del distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada e il distacco minimo da altri confini da mt. 10,00 a **mt. 5,00 (cinque)** per i lotti superiori a mq. 20.000, fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanistici del PRT dell'ASI del Vastese e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative;

tutto quanto sopra premesso, richiamato, evidenziato e considerato, tra la **Provincia di Chieti e l'ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE**, si propone quanto segue:

ART.1

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART.2

Ai sensi dell'art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, il **comma 7° dell'art. 8 delle NTA del vigente PRT dell'ASI del Vastese vengono modificato nel modo seguente:**

Per i lotti superiori a mq. 20.000, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c)):

- il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada viene ridotto a mt. 10,00 (dieci);






- il distacco minimo da altri confini viene ridotto a mt. 5,00 (cinque), (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie), fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanisti dello stesso PRT e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative.


ART.3

L'effetto immediato del presente atto è subordinato alla relativa ratifica da parte dei rispettivi organi competenti e precisamente con adozione del decreto del Presidente della Provincia di Chieti e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ARAP. A seguito dell'adozione di detti provvedimenti, l'ARAP comunicherà ai Comuni interessati, per quanto di competenza, l'effetto immediato del presente atto.

Cepagatti, li 28 MAR. 2017


Per la Provincia di Chieti

arch. Margherita Fellegara 

arch. Valerio Ursini 

Per l'ARAP

geom. Antonio Tomei 

arch. Ugo Esposito 

Visto
Il Presidente della Provincia di Chieti

Mario Pupillo

Visto
Il Presidente dell'ARAP

Giampiero Lombroni
SEDE CENTRALE
Azienda Regionale
Attività Produttive

ARAP
AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ARAP
AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

29 MAR. 2017
Protoc. N. 966

Ente Pubblico Economico

VERBALE DEL TAVOLO TECNICO

PER LA FORMALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI CHIETI e l'ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP
e per la modifica dell'art. 8 comma 7° delle NTA del PRT ex COASIV

L'anno 2017 nel mese di marzo (3) il giorno VENTOTTO (28) presso la sede della ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE sita in Cepagatti (PE) si sono riuniti i sottoscritti Tecnici, al fine di procedere alla formalizzazione di una proposta di intesa ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP per la modifica dell'art. 8 commi 4°-lett. b) e 7° delle NTA del PRT dell'ex COASIV, facendo seguito al verbale/incontro ARAP - Provincia del 09/03/2017 :

- Provincia di Chieti : arch. Margherita Fellegara (Responsabile servizio Urbanistica e P.T.), arch. Valerio Ursini e arch. Guido DiAlleva (Funzionari) per la Provincia di Chieti (vedi Decreto del Presidente della Prov.di Chieti n. DP-89 del 12.04.2016);
- ARAP: geom. Antonio Tomei (Capo Ufficio Urbanistica/Espropriazioni U.T. 6 del Vastese) e arch. Ugo Esposito Consulente per l'ARAP;

PREMESSO

CHE la L.R. n.23/2011 e s.m.i. ha disposto il riordino delle funzioni in materia di aree produttive ed, in particolare, l'istituzione dell'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), mediante fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale del Sangro, di Avezzano, di L'Aquila, di Sulmona, della Provincia di Teramo e del Vastese;

CHE, con atto in data 3/4/2014, i suddetti Consorzi si sono fusi per unione nell'ARAP;

CHE dunque l'ARAP (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, Legge n.317/1991, L.R. n. 56/1994, L.R. n.23/2011 e s.m.i.) rappresenta l'Ente Pubblico Economico normalmente deputato e competente all'attuazione delle previsioni territoriali ed urbanistiche del PRT dell'ex COASIV (approvato definitivamente con delibera del Consiglio Regionale n.51 del 14/02/1996), mediante l'iniziativa pubblica dell'Ente stesso (per quanto attiene l'infrastrutturazione primaria dei lotti produttivi e le altre opere pubbliche previste da detto PRT negli agglomerati industriali) e l'iniziativa privata convenzionata delle Imprese assegnatarie dei lotti produttivi con l'ARAP medesima (per quanto concerne gli stabilimenti produttivi e le altre opere di pubblica utilità previste nei lotti stessi);

CHE (in particolare, ex D.P.R. n.218/1978, L.R. n.56/1994 e s.m.i.) la realizzazione delle infrastrutture, degli stabilimenti produttivi-industriali e di tutte le altre opere comunque occorrenti, negli agglomerati industriali di competenza dell'ARAP(ex Consorzi per lo sviluppo industriale), sono dichiarati di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili;

CHE l'art.6 della L.R. n.7/2010 ha ribadito che l'ARAP (detti ex Consorzi) costituisce autorità espropriante per le suddette funzioni ed opere;

A.R.A.P.
Azienda Regionale Attività Produttive
www.arapabruzzo.it

Sede legale - Via Passolunghiano, 75
65126 Pescara
Stazione Servizi - Via S. Crisante, 3
67100 L'Aquila

info@arapabruzzo.it
arapabruzzo@pec.it
Codice Fiscale 9 1127340664
Partita IVA 02063310686

CONSIDERATO

CHE il vigente **PTCP della Provincia di Chieti** (approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.14 del 22/3/2002) ricomprende e fa salvo il suddetto PRT dell'ex COASIV;

CHE inoltre il suddetto PTCP, tra i propri indirizzi e contenuti, prevede condizioni di sostenibilità ai processi di trasformazione insediativa, tendendo a minimizzare le possibili forme di impatto dei processi di trasformazione dell'uso dei suoli e delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti insediative/infrastrutturali, in coerenza con i parametri e i criteri di sostenibilità urbanistica-ambientale e morfologici-insediativi di cui agli art.li 27, 28, 29 e 30 delle relative NTA (razionalità ed economicità al processo di urbanizzazione, nonché tutela della qualità dell'aria e delle acque; superamento della tendenza dispersiva del processo insediativo, miglioramento dell'utilizzo razionale delle reti infrastrutturali, uso equilibrato dell'impianto urbano, localizzazione nel tessuto esistente, forma insediativa compatta, limitazione al massimo del consumo dei suoli e dei costi di infrastrutturazione, rispetto dell'andamento morfologico del suolo, della trama fondiaria e della struttura urbana esistente);

CHE il suddetto PRT produce (ex art.51 del DPR n. 218/1978) gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento (di cui agli art.li 5 e 6 della Legge n.1150/1942) con durata e vigore a tempo indeterminato;

CHE il suddetto PRT costituisce sia strumento territoriale di settore (che coordina e disciplina la localizzazione degli insediamenti industriali-produttivi nell'intera ASI del Vastese, rappresentata dai territori di tutti i Comuni componenti l'ex Consorzio per lo sviluppo industriale/attuale U.T. del Vastese) sia strumento urbanistico esecutivo (che regola l'assetto insediativo-infrastrutturale di dettaglio degli agglomerati produttivi e l'edificazione degli stabilimenti industriali);

CHE il **PTAP della Provincia di Chieti** (approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007) conferma l'efficacia diretta del suddetto PRT ed ha, in particolare, quale campo di applicazione, il sistema degli agglomerati di competenza di quest'Ente/ex Consorzio;

CHE il suddetto PTAP dispone (all'art.14 delle relative NTA) che l'ARAP (detti ex Consorzi) partecipa attivamente alle politiche di riassetto e sviluppo delle attività produttive nell'intero territorio provinciale, nonché (all'art.17) ai relativi processi di copianificazione;

CHE il suddetto PTAP dispone altresì (all'art.15 comma 2°) che in sede attuativa, d'intesa tra Provincia ed ARAP (ex Consorzi), è consentito procedere, senza ricorrere a procedure di variante, a modificazioni delle zonizzazioni e delle norme che non alterino l'impianto complessivo, i pesi dimensionali e l'equilibrio sostanziale degli usi insediabili negli agglomerati;

CHE l'art.8 comma 7° delle NTA del suddetto PRT prescrive, per lotti superiori a mq.20.000, il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada non inferiore a mt.15 (quindici) nonché il distacco minimo da altri confini non inferiore a mt. 10,00 (dieci);

CHE le suddette prescrizioni di distacco non inferiore a mt. 15 e mt. 10 rappresentano un vincolo eccessivo ed una rilevante criticità per gli ampliamenti degli stabilimenti industriali ed i relativi incrementi occupazionali del personale addetto, nel rispetto degli altri parametri edilizi ed urbanistici del PRT dell'ASI del Vastese e delle misure premiali previste dal DL 2011 c.d. Decreto Legge 70/2011, dalla LR 49/2012 e ss.mm.ii. e dalla Delibera CdA ARAP n.298 del 17/9/2014;

CONSTATATO

CHE ad oggi sono pervenute all'Ex Consorzio del Vastese sollecitazioni tese al superamento delle problematiche relative alle distanze dei fabbricati dal confine;

CHE l'ARAP si è dotato recentemente di un parere legale in merito alla questione delle deroghe al suddetto PRT ex art.14 del DPR 380/2001, predisposto dal prof. avv. Diego De Carolis in data 1/8/2016, che riguarda anche la deroga delle distanze dei fabbricati dai confini;

CHE attualmente l'art.8 comma 4° e 7° delle NTA del suddetto vigente PRT, relativamente alle distanze, prevede:

per lotti fino a mq. 20.000 (comma 4°):

-lett. b) distacchi minimi di edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada mt. 10,00;

-lett. c) distacchi minimi da altri confini mt. 5,00 (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie);

per lotti superiori a mq. 20.000 (comma 7°):

- distacchi minimi di edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strade mt. 15,00;

- distacchi minimi da altri confini mt. 10,00 (oppure 1/2 H con eccezione di tettoie o guardiole di portinerie);

CHE in base alla presente proposta di intesa, per i lotti superiori a mq. 20.000, la distanza minima da prescriversi tra gli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada, risulterebbe ridotta a mt. 10,00 e il distacco minimo da altri confini ridotto a mt. 5,00, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c));

CHE, quindi, detta modifica non incide sostanzialmente sull'assetto territoriale complessivo;

CHE, pertanto, è opportuno procedere con il presente Verbale alla proposta di formalizzazione dell'atto di intesa tra ARAP e Provincia di Chieti, analogamente a quanto stabilito con il precedente accordo del 13/10/2016 tra gli stessi soggetti riguardo al PRT dell'ASI Sangro, ai fini della modifica (ex art.15 comma 2° delle NTA del PTAP) dell'art.8 comma 7° delle NTA del PRT dell'ASI del Vastese per quanto riguarda la riduzione da mt. 15,00 a **mt. 10,00 (otto)** del distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada e il distacco minimo da altri confini da mt. 10,00 a **mt. 5,00 (cinque)** per i lotti superiori a mq. 20.000, fermo restando gli altri parametri edilizi ed urbanistici del PRT dell'ASI del Vastese e/o le prescrizioni delle altre disposizioni regolamentari o legislative;

tutto quanto sopra premesso, richiamato, evidenziato e considerato, tra la **Provincia di Chieti** e **l'ARAP - AZIENDA REGIONALE delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE**, si propone quanto segue:

ART.1

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART.2

Ai sensi dell'art.15 comma 2° delle NTA del PTAP, approvato con delibera Consiglio Provinciale n.125 dell'11/12/2007, **il comma 7° dell'art. 8 delle NTA del vigente PRT dell'ASI del Vastese vengono modificato nel modo seguente:**

Per i lotti superiori a mq. 20.000, analogamente ai lotti inferiori a detta superficie (art. 8 comma 4°-lett. b) e c)):

- il distacco minimo degli edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada viene ridotto a mt. 10,00 (dieci);



